



**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 06/02/2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 493/2016 R.G. promossa da:

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ S~~...~~, rappresentato e difeso dall'Avv. MATTEO  
SANCES

**RICORRENTE**

contro:

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ~~...~~

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ~~...~~

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI: come in atti**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento



n. 068 80 ~~016001202~~ 000 di euro 22.648,75 emessa da Equitalia Nord, conseguente, fra l'altro, a varie cartelle esattoriali per crediti INPS. Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione quinquennale del credito azionato.

In particolare rilevava il ricorrente come l'intimazione impugnata recasse al suo interno un credito riferito al (supposto) mancato pagamento di contributi I.V.S. ampiamente prescritto in quanto risalente agli anni dal 2002 al 2010.

Si costituivano Inps ed Equitalia contestando le deduzioni di parte ricorrente.

La tesi di parte ricorrente in punto prescrizione è fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra questione.

Quando il termine perentorio per proporre l'impugnazione della cartella esattoriale di cui all'art.24, comma quinto, D.lgs. 26.2.1999 n.46 è scaduto, il contribuente è decaduto dalla possibilità di impugnare la cartella. Si produce quindi l'effetto sostanziale della irretrattabilità del titolo contributivo.

Non si verifica, invece, la conversione del termine di prescrizione da breve (5 anni ex art.3, commi 9 e 10, L.335/95) a ordinario (decennale ex art.2953c.c.). L'art.2953 c.c., infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.

La cartella esattoriale (così come l'avviso di addebito dell'Inps che dal 1.1.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura



previdenziale e per tutti gli atti di riscossione che sono atti amministrativi) è un atto amministrativo che non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Le suddette conclusioni sono state confermate dalla sentenza n.2337/16 del 17.11.2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Le cartelle esattoriali de quo, anche se ritualmente notificate, si riferiscono a crediti relativi agli anni dal 2003 al 2007 e quindi ampiamente prescritti. In considerazione della evoluzione delle decisioni e del contrasto in giurisprudenza solo recentemente risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si ritiene e quo compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione delle somme pretese.

Spese di lite compensate fra le parti.

Così deciso in data 06/02/2017.

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Franca Molinari

